

# COMUNE DI TERMOLI

## Art. 1

### Istituzione della tassa

I. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

## Art. 2

### Servizio di nettezza urbana

1. il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento Per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

## Art. 3

### Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo, ed in Particolare:

- a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità, di produzione di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.1995.
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.05.2012, (art. n.11 lettera c).

## Art. 4

### Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa. quindi. rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto. dal primo affittuario.

## Art. 5

### Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche. vani ascensori. celle frigorifere. locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.
  - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato. a giardino o a parco;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata. di norma. ai soli praticanti. sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in i locali
  - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce):
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.1995.
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.05.2012, (art. n.11 lettera c).

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di Privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

| <u>ATTIVITA'</u>   | <u>DETAZZAZIONE %</u> |
|--|-----------------------|
| Lavanderie a secco, tintorie non industriali                         | 20%                   |
| Gabinetti dentistici, Radiologici, odontotecnici, laboratori analisi | 10%                   |
| Autoriparatori, elettrauto, Carrozzerie                              | 30%                   |
| Tipografie, serigrafie, litografie, stamperie, Vetriere              | 30%                   |
| Imbianchini e tinteggiatori, verniciatura e lucidatura mobili        | 30%                   |
| Cantieri navali  | 30%                   |
| Marmisti, lapidei  | 30%                   |
| Falegnamerie   | 20%                   |
| Allestimenti, produzione materiale pubblicitario                     | 30%                   |
| Lavorazione materie plastiche, vetroresine                           | 30%                   |

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.1995.
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.05.2012, (art. n.11 lettera c).

## Art. 6

### Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.U.s. 507/1993. è commisurata alle quantità e qualità media ordinarie. Per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori, si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## Art. 7

### Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
  - a) in misura pari al 100 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perpetrata o di fatto servita non supera 150 mt.
  - b) in misura pari al 85 % della tariffa se la suddetta distanza supera 150 mt. e fino a 300 mt.
  - c) in misura pari al 70 % della tariffa per distanze superiori ai 300 mt.

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.1995.
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.05.2012, (art. n.11 lettera c).

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 30 giorni a porre rimedio al disservizio, il tributo è ridotto nei seguenti termini:

- a. del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime Previste da Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- b. del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita.
- c. del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori. o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta. il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4, qualora dovute sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

6. Ai fini di cui sopra. sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta. inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

## Art. 8

### Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2. Punto c) .

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile nell'abitazione. qualora una parte della superficie sia utilizzata Per lo svolgimento di una dalla attività economica o Professionale, in relazione alla superfici a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. In presenza di parti comuni di condomini nel caso che i singoli condomini non provvedano alla denuncia di cui all'art.70 del D.Lgs. 507/93 la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi:

- a) di una quota Pari al 2% per condomini con oltre 50 unità immobiliari;
- b) di una quota pari al 6% Per i condomini da 26 a 50 unità immobiliari;
- c) di una allora Pari al 10% Per i condomini fino a 25 unità immobiliari.

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.1995.
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.05.2012, (art. n.11 lettera c).

## Art. 9

### Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993. si applica la seguente classificazione delle categorie tassabili determinate con riferimento al principio di omogenea produttività dei rifiuti:

#### CATEGORIE

- |     |     |   |
|-----|-----|---|
| A - | 1°  | Case di abitazione.   |
| B - | 2°  | Ristoranti, mense, trattorie.   |
| C - | 3°  | Bar, caffè.   |
| D - | 4°  | Negozi di frutta e verd. compresi di vendita all'aperto. negozi generi alimentari, supermerc., forni, panifici, macellerie. |
| E - | 5°  | Alberghi. locande. pensioni. case di cura private.  |
| F - | 6°  | Aree adibite a campeggio. stabilimenti balneari.  |
| G - | 7°  | Collegi, convitti, istituti e case di riposo o assist., istit. Religiosi, case di cura, scuole.                             |
| H - | 8°  | Teatri. cinematografi, circoli ricreativi privati, aree adibite a sale da ballo all'aperto o al chiuso, sale da gioco.      |
| I - | 9°  | Autocarrozzerie.  |
| L - | 10° | Esercizi commerciali o negozi diversi da quelle categorie 3/4/11/11, o magazzini annessi, lavanderie.                       |
| M - | 11° | Autorimesse. distributori di carburanti.  |
| N - | 12° | Banche ed istituti di credito.  |
| O - | 13° | Studi Professionali e uffici commerciali.   |
| P - | 14° | Uffici Pubb., magazzini Pubb., depositi Pubb.   |
| O - | 15° | Stabilimenti industriali, opifici, fabbriche, magazzini annessi.  |
| P - | 16° | Laboratori, officine, botteghe artigiane.   |
| S - | 17° | Caserme. FF.SS.   |
| T - | 18° | Locali adibiti a mostre. Pinacoteche. biblioteche ed esposiz.   |
| U - | 19° | Associaz. cultur. turistiche ricreative, sportive. sindacali e religiose.   |

## Art. 10

### Agevolazioni speciali

In applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 15.11.1993 n.507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.1995.
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.05.2012, (art. n.11 lettera c).



- a. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale e Per le quali il Comune assume interamente le spese di gestione;
- b. esenzione della tassa giornaliera di smaltimento per eli utenti che detengono occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento per l'applicazione della tassa Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'esenzione o la riduzione e' concessa su domanda dell'interessato ed a condizione elle questi dimostri di averne diritto; Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione. una volta concessa. compete anche per gli anni successivi. senza bisogno di nuova denuncia. fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione. su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia. saranno applicate le sanzioni di cui all'art-.76 del Decreto Legislativo 507/1993.

## Art. 11

### Casi di riduzioni delle tariffe unitarie

1. La tariffa unitaria della tassa e' ridetta per i casi sotto indicati delle percentuali rispettivamente indicate:

- a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 3 0%.
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune: riduzione del 10%;
- c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente. risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 33,33%.
- d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b). risieda o abbia dimora per più di sei mesi all'anno. in località, fuori del territorio nazionale: riduzione del 30%;

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.1995.
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.05.2012, (art. n.11 lettera c).

- e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30%.
- f) riduzione del 30% Per i nuclei familiari composti da Persone ultrasessantacinquenni i cui componenti siano titolari di reddito derivante dalla sola pensione sociale e/o dalla rendita catastale rivalutata relativa alla abitazione di proprietà dove dimorano.

2. Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati. fatte salve le disposizioni di cui all'art.66. comma 5 e 6 del D.Lgs 507/1993. Al fine di evitare l'antieconomicità dell'esazione e la eccessiva riduzione del carico fiscale, il limite massimo di riduzione delle tariffe, in caso di cumulo delle riduzioni non potrà superare la percentuale del 50%.

## Art. 12

### Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

La tariffa unitaria è ridotta del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto, spese per interventi tecnico organizzativi che comportino:

- a) una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio;
- b) il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico. selettivo qualitativo, che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.

La tariffa unitaria è ridotta del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi tenute a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto che consentano di realizzare entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

Nella ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e b) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta fino a un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

L'agevolazione è concessa su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata della Prescritta documentazione, e previa dichiarazione da Parte del settore comunale responsabile del servizio di smaltimento che attesti l'effettivo vantaggio per il Pubblico servizio.

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.1995.
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.05.2012, (art. n.11 lettera c).



## Art. 13

### Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni Prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della  
tassa  
annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci  
corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP. la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto  
la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento  
dell'occupazione abusiva, è recuperata con  
sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## Art. 14

### Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.1995.
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.05.2012, (art. n.11 lettera c).

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

#### Art. 15

#### Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.LRs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.1995.
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.05.2012, (art. n.11 lettera c).

cessazione di nostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

## Art. 16

### Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lns. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

## Art. 17

### Sanzioni

1. Per le violazioni Previste dall'art. 76 del D.U.s. 50711993 si applicano le sanzioni iví indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, Punite con. l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila. si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981. mentre l'entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore. sarà determinata dalla Giunta con propria deliberazione.

## Art. 18

### Accertamento, riscossione e contenzioso

1.- L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.I.zs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992. n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988. n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 633 e successive modificazioni.

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.1995.
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.05.2012, (art. n.11 lettera c).

## Art. 19

### Entrata in vigore

I. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2 secondo periodo, 63, Commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996.

## Art. 20

### Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.1995.
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.05.2012, (art. n.11 lettera c).